



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,  
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

## Congresso delle Regioni

*Roma 7 e 8 marzo 2001*

Palazzo di Montecitorio  
Sala del Mappamondo

“Il processo di riforma istituzionale e la costituzione della Camera delle Regioni”

**Giuseppe Ricci**

*Vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche*

Rispetto al tema che stiamo trattando in questo momento, quello dei Parlamenti regionali, a mio avviso è necessario fare chiarezza. La posizione assunta dalla Regione Toscana, che ho avuto modo di conoscere e di leggere, non è perfettamente corrispondente con quello che noi vogliamo, con quello che è stato detto, con quello che ha detto il Presidente Louvin e con quello che mi sembra sia emerso anche da una serie di interventi finora fatti. Ciò che ha fatto la Regione Toscana sostanzialmente è il Consiglio delle autonomie, un organo tra l'altro previsto nella riforma federale dello Stato che dovrebbe essere approvata domani in via definitiva dal Senato, che è previsto sia, tra l'altro, un organo consultivo della Regione, formato dai Consigli regionali e dai rappresentanti degli enti locali. Di fatto è un organismo di consultazione delle Regioni che non può e non deve avere alcuna valenza nel momento in cui si approva l'atto, nel momento in cui si legifera.

Per altro verso, se vogliamo trasferire questo concetto in via più generale e più ampia su quel che è l'intenzione di costituire la Camera delle Regioni, è indubbio che la Camera delle Regioni, dovendo essere espressione dei Consigli regionali e delle autonomie locali, per lo meno dei Comuni più grandi, delle Amministrazioni più significative, delle realtà più ampie, diventa anche la Camera delle autonomie locali in cui c'è la possibilità di creare il secondo ramo del Parlamento nazionale.

Il Presidente della Liguria - ci siamo anche incontrati a Pesaro, al Forum delle Assemblee elettive - sostiene una tesi interessante, che ritengo però sia stata perseguita con una forma inesatta, quella della deliberazione amministrativa.

Dobbiamo partire dagli assunti che sono le norme costituzionali. La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha stabilito una cosa essenziale: che i governi hanno potere di amministrazione piena, e questa mattina il Presidente Ghigo lo ricordava in un passaggio essenziale, quello dei regolamenti. E' vero che non ci fa piacere che i regolamenti siano stati tolti dalle attribuzioni e dalle competenze dei Consigli regionali, per altro verso però - noi abbiamo sempre la facoltà di reintrodurli nell'eventuale competenza dell'Assemblea, qualora negli statuti si voglia perseguire questa strada - questa spoliazione del ruolo regolamentare dei Consigli, attribuisce ancor più completezza e pienezza di poteri in materia legislativa alle Regioni. E queste pienezza e completezza legislativa vengono confermate dalla riforma federale dello Stato. La riforma, che sarà approvata, con tutte le lacune e con i lati positivi che ricordava Louvin, dice che il potere legislativo è, in linea generale, delle Regioni e, per materie, specifiche è dello Stato. Se abbiamo il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale - e Violante ben due volte oggi, parlando di Parlamento, ha detto "Parlamento nazionale" - o la specifica "nazionale" non ha senso, oppure, se ha senso, significa che esistono anche degli altri Parlamenti, e sono i Parlamenti regionali, gli organi titolati ad assumere iniziative legislative, ad approvare leggi con piena autonomia e con pieno diritto.

Questo lo possiamo fare in due modi: aspettando gli Statuti regionali, nei quali dobbiamo recepire la norma costituzionale che ci consente di avere un'autonomia legislativa piena e totale qual è quella che ci viene affidata dalla riforma federale, per quanto parziale essa possa essere, oppure lo dobbiamo fare in un'altra forma: con una legge ordinaria, non con un atto amministrativo. Un atto amministrativo che affianchi la dicitura "Consiglio regionale - Parlamento delle Marche" o della Toscana, della Liguria ecc., di fatto non recepisce il contenuto di una norma costituzionale. Se

pensate agli effetti prodotti dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, non abbiamo dovuto cambiare gli Statuti regionali per fare in modo che gli assessori potessero anche essere esterni, per fare in modo che i Presidenti assumessero la pienezza delle funzioni senza presentare una mozione sulla quale avere la fiducia: di fatto c'è stata una derivazione da parte della norma nazionale che è caduta e che, conseguentemente, è stata recepita e applicata. Però abbiamo fatto tutti delle leggi regionali che hanno recepito questa parte che consentiva agli assessori esterni di avere lo status giuridico, economico, il riconoscimento ecc. e di poter accedere ai banchi dell'Assemblea regionale con funzione di assessore, seppur non modificando i nostri statuti che contemperano ancora la figura dell'assessore interno al Consiglio regionale. E' quindi necessaria esattamente la stessa identica procedura.

Dalla decisione che domani arriverà dal Senato, che trasferisce alle Regioni la competenza legislativa primaria, deriva la denominazione automatica di "Parlamento regionale", perché "Parlamento regionale" è una dizione, un nominalismo, un fatto formale che deriva dalle funzioni che vengono assegnate e non è un principio fondamentale della Costituzione che non può essere toccato o intaccato né dagli Statuti né dalle leggi regionali, è un fatto formale, nominalistico, che deriva dalle funzioni, quelle sì di natura fondamentale che ci sono assegnate direttamente dallo Stato.

Credo allora necessario che da qui parta un segnale forte per dire che i Consigli regionali trasformano la loro ragion d'essere in Parlamenti regionali con una legge ordinaria che, recependo la riforma federale dello Stato, trasferisca automaticamente questa competenza in un fatto nominalistico che è derivato ed è consequenziale.